

Approvato dal C.d.A. con Verbale della seduta  
del 06/11/2018 ed aggiornato nella seduta del.....  
Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 982 del 20.12.2018



Adeguamento al d.lgs. n. 36/2023  
Approvato dal C.d.A. il \_\_\_\_\_

*Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo  
inferiore alle soglie comunitarie  
e indicazioni per quelli di importo superiore*

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO  
INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE  
CON INDICAZIONI PER QUELLI DI IMPORTO SUPERIORE  
DI CUI AL D.LGS. N. 36/2023 ART. 50 COMMA 5 (SETTORE SPECIALE)***



**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***Indice***

**Premessa**

**Titolo I – Ambito di applicazione e definizioni**

**Art.1 - Ambito di applicazione**

**Art.2 - Attività negoziale**

**Art. 3 – Definizioni**

**Titolo II – Principi**

**Art. 4- Principi generali**

**Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità**

**Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento**

**Art. 7 – Costo del lavoro**

**Titolo III – Soglie**

**Art. 8 – Soglie per procedure negoziate informali**

**Art. 9 – Soglie per procedure negoziate semplificate**

**Art. 10- Soglie per procedure sub- europee**

**Art. 11 – Soglie per procedure ordinarie lavori**

**Art. 12 – Calcolo delle soglie**

**Titolo IV – Poteri di spesa e responsabile del contratto**

**Art. 13- Poteri di spesa**

**Art. 14- Responsabile del contratto- Individuazione, funzione e responsabilità**



**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**Titolo V – Procedure relative a servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori**

**Art. 15 - Procedure negoziate informali**

**Art. 16 – Consultazioni preliminari di mercato**

**Art. 17 – Requisiti, verifica e aggiudicazione**

**Art. 18 – Garanzie e assicurazioni**

**Art. 19 – Atto di affidamento**

**Art. 20 – Spese di cassa (spese economali)**

**Titolo VI - Procedure relative a servizi, forniture e lavori di importo superiore a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori**

**Sezione I – Procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori**

**Art. 21 - Procedure negoziate semplificate**

**Art. 22 - Procedure sub-europee**

**Art. 23 – Procedure ordinarie lavori**

**Art. 24 – Albo fornitori**

**Art. 25 – Indagini di mercato**

**Art. 26 – Inviti a presentare offerta**

**Sezione II**

**Art. 27 – Forme di pubblicità**

**Sezione III – Partecipazione**

**Art. 28 – Requisiti, avvalimento e subappalto**

**Sezione IV – Selezione delle offerte**

**Art. 29 – Criteri di aggiudicazione**



**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**Art. 30 – Anomalia dell’offerta**

**Art. 31 – Soccorso istruttorio**

**Art. 32 - Garanzia a corredo dell’offerta**

**Art. 33 - Commissione di gara**

**Sezione V – Aggiudicazione**

**Art. 34 - Verifica dei requisiti aggiudicatario**

**Art. 35 - Aggiudicazione**

**Art. 36. - Stipula del contratto**

**Titolo VII – Norme contrattuali**

**Art. 37 - Garanzie di esecuzione (cauzione definitiva)**

**Art. 38 – Assicurazioni**

**Art. 39 – Penali per inadempienze**

**Art. 40 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**

**Titolo VIII - Condizioni generali di fornitura**

**Art. 41 - Consegna**

**Art. 42 - Collaudo**

**Titolo IX – Pagamenti**

**Art. 43- Pagamenti**

**Art. 44 – Interessi**

**Titolo X – Contenzioso e disposizioni di coordinamento, transitorie e finali**

**Art. 45 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario**



Approvato dal C.d.A. con Verbale della seduta  
del 06/11/2018 ed aggiornato nella seduta del.....  
Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 982 del 20.12.2018

Adeguamento al d.lgs. n. 36/2023  
Approvato dal C.d.A. il \_\_\_\_\_

*Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo  
inferiore alle soglie comunitarie  
e indicazioni per quelli di importo superiore*

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**  
**Art. 46 - Foro competente**  
**Art. 47 -Norme finali ed entrata in vigore**

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

### **PREMESSA**

Il presente Regolamento è emanato nel rispetto delle previsioni di cui al Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 109 del 14.3.2017, **ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023** in quanto la TUA S.p.A. è società operante nei **settori speciali** di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 36/2023.

**Il presente Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie e indicazioni per quelli di importo superiore" costituisce adeguamento del precedente, approvato dalla Regione Abruzzo con Deliberazione n. 982 del 20.12.2018, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023.**

Si stabilisce espressamente che resta facoltà di TUA S.p.A. utilizzare procedure ad evidenza pubblica di cui **all'art. 155 del d.lgs. n.36/2023, per i settori speciali**, anche per importi a base d'asta inferiori alle soglie comunitarie di cui al presente Regolamento, al fine di garantire, ove ritenuto necessario, maggiore concorrenzialità.

**Eventuali variazioni o integrazioni al presente regolamento potranno essere apportate solo previa approvazione da parte del C.d.A. e della Giunta Regionale, salvi gli aggiornamenti dovuti all'introduzione di nuove norme, le modifiche di delega di poteri di firma e le modifiche ai disciplinari e regolamenti organizzativi interni.**

**Pertanto, il presente adeguamento del Regolamento ai sensi della sopravvenuta disposizione normativa d.lgs. n. 36/2023 che ha abrogato la precedente d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'1.7.2023, non necessita di ulteriore approvazione regionale in quanto dovuta all'introduzione di nuove norme.**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento e si applicano le disposizioni del Codice dei contratti o le norme da esso richiamate.

Sono allegati al presente Regolamento: Tabella riassuntiva quadro deleghe firma e poteri di spesa analitica e in estratto (All. 1); Tabella riassuntiva nomina Commissioni di gara (All. 2).



Approvato dal C.d.A. con Verbale della seduta  
del 06/11/2018 ed aggiornato nella seduta del.....  
Approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 982 del 20.12.2018

Adeguamento al d.lgs. n. 36/2023  
Approvato dal C.d.A. il \_\_\_\_\_

*Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo  
inferiore alle soglie comunitarie  
e indicazioni per quelli di importo superiore*

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**Il presente Regolamento come aggiornato ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 è pubblicato nella sezione dell'Amministrazione trasparente del sito web di TUA denominata Bandi di gara e contratti.**

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

**TITOLO I**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

<i>Testo del regolamento</i>
<p><b>Art. 1 – Ambito di applicazione</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sottosoglia europea, come periodicamente rideterminata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del codice, dell'impresa TUA S.p.A. ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo n. 36/2023, per gli acquisti strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio delle attività di cui all'art. 149 del Codice.</li><li>2. Sono esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i contratti pubblici di cui alla Parte I, Titolo II, art. 13, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del suddetto Codice.</li></ol>
<p><b>Art. 2 – Attività negoziale</b></p> <p>L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o <b>previsioni di ricavo</b>, nei casi previsti dalla legge la spesa può essere effettuata in contanti.</p>
<p><b>Art. 3 – Definizioni</b></p> <p>1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato 1.1 al d.lgs. n. 36/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Codice dei contratti pubblici o Codice</i>: Decreto legislativo n. 36/2023 e eventuali successive modifiche ed integrazioni.</li><li>- <i>Organismo di diritto pubblico</i>: qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria, dotato di capacità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Secondo l'orientamento dell'ANAC, le società in house sono qualificate come organismi di diritto pubblico e come tali soggette, alla disciplina del Codice dei contratti prevista per le amministrazioni aggiudicatrici.</li><li>- <i>stazione appaltante</i>: qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;</li><li>- <i>soggetti titolari di diritti esclusivi o speciali</i>: i titolari di diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali ovvero da altre amministrazioni pubbliche attraverso atti di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo, adeguatamente pubblicati, aventi l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio delle attività</li></ul>

## Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

### *Testo del regolamento*

previste dagli articoli da 146 a 152 del codice e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività. Non costituiscono diritti esclusivi o speciali i diritti concessi in virtù di un procedimento a evidenza pubblica basato su criteri oggettivi e idoneo a garantire un'adeguata trasparenza”.\

- *Organi di amministrazione*: soggetti, previsti nello statuto dell'Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e per le applicazioni del presente Regolamento. Attualmente in TUA S.p.A., come da Statuto, il C.d.A. per il tramite del Presidente del C.d.A. o suoi delegati come da attribuzioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

- *Lavori*: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.

- *Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.

- *Servizi*: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.

- *Albo fornitori*: Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

Ai fini della costituzione del proprio Albo fornitori la TUA S.p.A. utilizza la propria piattaforma per gare telematiche <https://tuabruzzo.acquistitelematici.it>

- *Procedura negoziata*: procedura con la quale l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, consulta gli operatori economici e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto secondo le soglie previste dal presente Regolamento.

- *Procedura Sub-europea*: procedura disciplinata dall'art. 21 per la quale è necessario garantire un confronto concorrenziale più ampio rispetto alle procedure negoziate.

- *Procedure ordinarie lavori*: le procedure per le quali, in considerazione dell'elevato importo, è necessario assicurare meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori.

- *Spesa in contanti*: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.

- *Durc*: Il DURC è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

- *Cig*: Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.

- *Cup*: Il Codice Unico di Progetto è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, caratterizzandolo in maniera biunivoca, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse. È una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità.

- *Duvri*: “documento unico di valutazione dei rischi”, è un documento allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indica le azioni e le misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle “interferenze”, tra le attività proprie dell'Impresa e quelle degli operatori terzi, connesse alla prestazione oggetto dell'appalto.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***Testo del regolamento***

- RPA: responsabile del progetto per la fase di affidamento, secondo competenze di cui al successivo art. 13
- RPP: responsabile del progetto per la fase di progettazione, secondo competenze di cui al successivo art. 13;
- RPE: responsabile del progetto per la fase di esecuzione, secondo competenze di cui al successivo art. 13
  
- *Responsabile del Contratto ovvero Direttore dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture e Direttore dei lavori per i lavori:* soggetto o soggetti cui, in relazione alle rispettive competenze e responsabilità attribuite nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è demandato l'esercizio delle funzioni indicate all'art. 114 del Codice.
  
- *Spese su piazza:* spesa che si effettua per il tramite dei Responsabili di Sede con autonomia di spesa massima giornaliera fino al limite di €. 200,00 attingendo dalle apposite convenzioni stipulate dalla centrale unica di acquisto di TUA S.p.A., come meglio in dettaglio disciplinato al successivo art. 12;
  
- *Centrale unica di acquisto:* è la struttura aziendale di TUA S.p.A preposta all'istruttoria delle pratiche di qualunque tipologia (contratti, ordini, ordini su Consip, convenzioni, proroghe tecniche, proroghe, trattative e affidamenti diretti, atti aggiuntivi per varianti) per qualsiasi lavoro, servizio e fornitura, ivi compresi i contratti attivi e/o di vendita di TUA S.p.A. fatte salve le sole seguenti casistiche: incarichi fiduciari di consulenza, incarichi legali, e altre tipologie escluse dal presente regolamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.1 del Codice.

***Art. 3 bis – Acquisti di gruppo***

- 1.** Per contratti relativi ad acquisti che recepiscono il fabbisogno di più Imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario, la procedura di acquisto può essere avviata da una qualsiasi Impresa appartenente al gruppo che opererà da stazione appaltante, purché espressamente previsto dallo statuto/regolamento interno/accordo o convezione, ecc. e purché siano rispettate le norme previste nel presente regolamento I rapporti tra le altre Imprese interessate all'acquisto saranno regolati da atto interno.
- 2.** Per gli acquisti relativi a gruppi di Imprese la procedura con la quale procedere all'acquisto sarà scelta in base alla natura e alla eventuale qualificazione delle Imprese interessate all'acquisto.
- 3.** Negli atti di gara dovrà essere espressamente indicato che gli acquisti sono effettuati nell'interesse delle altre Imprese appartenenti al gruppo.

***TITOLO II  
PRINCIPI***

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**Testo del regolamento**

**Art. 4- Principi generali**

1. I principi che regolano le azioni e le attività dell'Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente dell'efficienza energetica e dei principi previsti dal Codice dei Contratti.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l'informazione sull'esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati dell'esistenza di un codice etico, pubblicato sul sito [www.tuabruzzo.it](http://www.tuabruzzo.it) e ne devono accettare le regole
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse dell'Impresa all'adempimento.
6. Nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'art. 16 del Codice, l'Impresa, per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, stabilisce che i soggetti che operano nell'ambito della procedura e che versano in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati, sono tenuti a darne comunicazione all'organo competente. I soggetti che versano in una ipotesi di conflitto di interesse sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e sua esecuzione.

**Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità**

1. Rispetto all'azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all'impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all'obbligo di riportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

**Art. 6 –Divieto di artificioso frazionamento. Lotti funzionali. Procedure.**

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice dei contratti pubblici.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l'intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice Unico.
- 3 bis. A tal fine i funzionari e i dirigenti richiedenti la prestazione sono responsabili del rispetto di tale disposizione e sono obbligati a non emettere richieste di acquisto a seguito delle quali risultino superati i limiti fissati dal Codice dei contratti pubblici. È fatto salvo il caso di possibilità di affidamento diretto per importi superiori a tali limiti quando ricorra uno dei casi di cui all'art. 158 del codice.
4. Si applica altresì l'art. 58 del Codice per quanto attiene alla suddivisione in lotti funzionali al fine di favorire l'accesso alle micro e piccole imprese.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***Testo del regolamento***

6. Si stabilisce espressamente che resta facoltà di TUA S.p.A. di utilizzare procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 155 del d.lgs. n.36/2023 anche per importi a base d'asta inferiori alle soglie comunitarie di cui al presente Regolamento, al fine di garantire, ove ritenuto necessario, maggiore concorrenzialità.

**Art. 7 – Costo del lavoro**

1. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9 del nuovo codice, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'[articolo 50, comma 1, lettera a\)](#) e b). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all' articolo 54 del d.lgs. n. 36/2023.

2. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

***TITOLO III  
SOGLIE***

***Testo del regolamento***

**Art. 8 – Soglie per le procedure negoziate informali (richieste di preventivo)**

*In considerazione dell'elevazione della soglia che consente l'affidamento diretto da €. 40.000 ad €. 140.000 per forniture e servizi e ad €. 150.000 per lavori, il presente articolo del Regolamento viene eliminato e varrà la disciplina di cui al successivo art. 9*

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**Testo del regolamento**

**Art. 9 – Soglie per l'affidamento diretto e/o procedure negoziate semplificate (richieste di preventivo e/o negoziate)**

Si procede ad **affidamento diretto**, senza procedura ad evidenza pubblica, per le seguenti soglie di importo:

- a) Lavori di importo fino a € 150.000
- b) Servizi ivi compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo fino a € 140.000;
- c) Forniture di importo fino a € 140.000

Il richiedente, in tali casi, dovrà indicare le motivazioni ed i criteri inerenti la scelta del fornitore e attestare la congruità del prezzo ed allegare offerta.  
In alternativa all'affidamento diretto di cui sopra si potrà sempre procedere ai sensi del successivo **art. 21** del presente Regolamento

**Art. 10 – Soglie per le procedure sub- europee.**

1. Le procedure di cui al successivo **art. 22** del presente Regolamento si applicano di norma per l'affidamento di:

- a) Lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e fino a € 1.000.000,00
- b) Servizi di importo pari o superiore a € 140.000 e fino a € 443.000, ivi compresi i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;
- c) Forniture di importo pari o superiore a € 140.000 e fino a € 443.000.

Tali soglie si intenderanno automaticamente aggiornate in relazione a modifiche e/o integrazioni apportate dal Codice dei contratti pubblici.

**Art. 11 – Soglie per le procedure ordinarie lavori**

Le procedure di cui all' **art. 23** del Presente Regolamento si applicano per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 sino alla soglia comunitaria.

**Art. 12 – Calcolo delle soglie**

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi, comprensivo di eventuali proroghe/rinnovi predefiniti al momento di indizione della gara.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art 14 del Codice dei contratti pubblici.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**TITOLO IV**  
**POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL CONTRATTO**

**Testo del regolamento**

**Art. 13 – Poteri di spesa e firma.**

1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall'Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali, come di seguito riportati.

2. L'autorizzazione alla spesa deve contenere: l'oggetto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e le relative fonti di finanziamento, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, la *motivazione in caso di*:

- *affidamento diretto;*
- *mancata suddivisione in lotti eventuale*
- *ricorso al criterio del prezzo più basso, ove previsto.*

3. Poteri di spesa. Deleghe (All.1).

3.a) Gli Organi di amministrazione di cui al precedente art. 3 sono i soggetti cui è demandato l'esercizio del potere di spesa e pertanto la competenza ad autorizzare le procedure e ad autorizzare la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento.

3.b) Gli organi di amministrazione (C.d.A.) autorizzano le procedure di affidamento mediante approvazione per qualunque spesa pari o superiore ad €. 150.000 per lavori e 140.000 per forniture e servizi. L'approvazione del C.d.A. deve intervenire con riferimento alla sola indizione della gara e comunque per qualunque spesa pari o superiore ai predetti limiti, anche senza previa gara. La firma del relativo atto di affidamento è di competenza del Presidente. Il Presidente e/o il Direttore Generale, anche disgiuntamente, autorizzano direttamente, anche con firma disgiunta, qualunque spesa di importo inferiore ad €. 150.000,00 per i lavori ed € 140.000 per i servizi. Il Presidente e/o il Direttore Generale possono, altresì, procedere autonomamente anche nell'ambito del sesto quinto contrattuale, per il quale non sarà necessario acquisire autorizzazione del C.d.A. Il Direttore Acquisti e Appalti autorizza direttamente qualunque spesa di importo pari o inferiore ad €. 10.000,00.

3.c) Le pratiche per le spese autorizzate dagli organi di amministrazione o dal Direttore generale come indicato al precedente comma, sono istruite dai responsabili del progetto, secondo competenze di fase, come specificate al successivo art. 14 e non necessitano di ulteriori passaggi in C.d.A.. La firma dei contratti di importo pari o superiore ad €.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***Testo del regolamento***

150.000 per lavori ed € 140.000 per servizi è demandata al Presidente previa delega del CdA. La firma dei contratti/ordini inferiori ad €. 150.000 per lavori ed € 140.000 per servizi è demandata al Presidente e/o al Direttore Generale. Il Direttore Acquisti e Appalti firma l'atto relativo a qualunque spesa di importo pari o inferiore ad €. 10.000,00.

3.d) Gli incarichi e le consulenze legali sono conferiti con proprio atto dal Presidente del C.d.A. nel rispetto del relativo apposito Regolamento.

3.e) Gli acquisti su piazza come definiti all'art. 3 sono firmati dal Direttore Acquisti e Appalti con autonomia da parte degli utilizzatori di spesa massima giornaliera di €. 200,00 attingendo dalle apposite convenzioni stipulate dalla centrale unica di acquisto di TUA S.p.A. ove esistenti o anche in esercizi non convenzionati per tipologie per le quali non risultano stipulate convenzioni di norma di importo pari ad e. 2.000,00/anno.

Gli scontrini saranno rendicontati nella cassa economato. Per le fatture dovrà essere richiesta l'emissione di ordine a ratifica.

3.f) Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, e con predisposizione degli atti da parte dei soggetti aziendali che ne ravvisano la necessità e con firma del Direttore Generale, le spese relative a:

1. l'acquisto di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
2. la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte, in base alla normativa vigente;
3. spese per contratti di sponsorizzazione in conformità a quanto previsto dal regolamento interno in materia di sponsorizzazioni;
4. le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
5. imposte e tasse in genere;
6. diritti e contributi per il rilascio di concessioni, licenze, visure, ecc.;
7. tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari.

3.g) Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese in contanti di modesta entità relative ad acquisti urgenti e indifferibili o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa.

3.h) Ciascuna spesa in contanti non può eccedere l'importo di €. 4.999,99 e deve essere autorizzata dal responsabile del fondo, nominato ed incaricato con apposito provvedimento, il quale può delegare a persona di sua fiducia la custodia del denaro in cassa. Per ogni singola spesa devono essere allegati i documenti giustificativi.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

*Testo del regolamento*

**Art. 14 – Figure del procedimento. Individuazione, funzioni e responsabilità**

**Definizioni**

1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai **responsabili di fase**, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile della fase di progettazione (**RP-FP**) è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato ivi compresi i criteri e i punteggi per l'aggiudicazione, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile della fase di affidamento (**RP-FA**) è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addvenire alla conclusione del contratto; il responsabile della fase di esecuzione (**RP-FE**) è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.
2. Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l'obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili ciascuno nell'ambito della competenza inerente la fase del procedimento di cui è responsabile, l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, alla applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può avvalersi di professionalità con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza contrattualmente previste.

**4. Individuazione figure in TUA S.p.A.**

- il responsabile del progetto della fase di progettazione (**RP-FP**): è il tecnico della materia che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto, per lavori, servizi e forniture;

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

*Testo del regolamento*

- il responsabile dell'affidamento (**RP-FA**) è colui che provvede a tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali per addivenire alla conclusione del contratto, ivi compresa la valutazione dell'anomalia dell'offerta e la congruità, per le gare con aggiudicazione al prezzo più basso; la funzione è svolta di norma dal **Dirigente Acquisti e Appalti**, quale Dirigente della centrale unica di acquisto di TUA S.p.A. con l'ausilio della struttura organizzativa della Direzione Acquisti e Appalti, per tutte le procedure e per tutte le tipologie di competenza della centrale unica di acquisto; cura oltre alle procedure di gara, qualunque tipologia di affidamento ancorchè diretto, previa negoziazione o trattativa diretta, per proroga tecnica, per varianti. Gli affidamenti diretti esclusi dall'applicazione del presente Regolamento ai sensi dell'art. 13 comma 3.f) del Codice sono curati, altresì, dai rispettivi dirigenti per competenza o per interesse. Resta inteso che gli stessi Dirigenti competenti o interessati provvedano, ove ricorra il caso secondo norme di legge vigenti, a richiedere il CIG di loro interesse alla Direzione Acquisti e Appalti. L'inserimento della spesa nel sistema informativo integrato aziendale è a cura della stessa Direzione Acquisti e Appalti. L'acquisizione del CIG è di esclusiva competenza del RPA; non è possibile l'acquisizione di CIG da parte di altri soggetti. Il Dirigente responsabile del settore richiedente la prestazione cura e predispone le proposte di deliberare al CdA per l'indizione e/o l'aggiudicazione e/o l'affidamento ovvero le proprie determine (o apposito atto/modulo analogo) secondo il quadro delle deleghe e dei poteri a lui attribuiti.
- il responsabile del procedimento della fase di esecuzione (**RP-FE**) è il tecnico della materia che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori, avvalendosi del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori.
- I RP-FP e i RP-FE sono nominati dal Presidente del C.d.A. o dal direttore generale.
- È comunque possibile la nomina di un responsabile del contratto unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, quando l'oggetto specifico e la natura dell'affidamento lo permettono (Per i lavori pubblici quando vige il Regolamento RUP, viene nominata un'unica figura)
- Le funzioni di **Direttore dell'esecuzione (DEC)** del contratto sono di norma svolte dal Funzionario più alto in grado, di area tecnica o di area amministrativa, inquadrato di norma nella Direzione Generale, alle dipendenze del RP-FE che gestisce il contratto stesso per competenza. Per i contratti di importo inferiore ad €. 500.000,00 le funzioni di RP-FE e di direttore dell'esecuzione possono coincidere.
- I DEC sono nominati dal Direttore Generale.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

*Testo del regolamento*

L'Impresa può emanare apposite disposizioni di dettaglio circa i compiti e le funzioni delle figure del procedimento a mezzo di appositi Ordini di Servizio. *La vigente Regolamentazione TUA S.p.A. sulle funzioni e compiti del Responsabile del procedimento altrimenti ora denominato secondo nuovo codice "del progetto" (RUP) e sul Direttore dell'esecuzione è contenuta rispettivamente nell' OdS n. 39/2017 e OdS n. 40/2017 e successive modifiche e integrazioni e sulle successive disposizioni interne eventualmente pubblicate con particolare riferimento agli incarichi di RUP per lavori gravanti su fondi di investimento.*

**TITOLO V**

**PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO PER LAVORI E A 140.000 EURO PER FORNITURE E SERVIZI**

*Testo del regolamento*

**Art. 15 –Procedure negoziate informali (richieste di preventivo)**

Articolo abrogato in relazione all'aumento delle soglie di importo per gli affidamenti diretti. Resta salvo quanto stabilito per le soglie di importo di cui al presente titolo agli articoli successivi.

**Art. 16 - Consultazioni di mercato**

1. L'impresa acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.
2. Le consultazioni di mercato avvengono attraverso individuazione di fornitori esistenti tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle etc.; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.

**Art. 17 - Requisiti, loro verifica e affidamento**

1. L'affidamento avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 e 98 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico eventualmente richiesti.
2. Nei casi di urgenza, e previa acquisizione di autocertificazione dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti e la verifica del DURC, l'affidamento può essere direttamente disposto, a pena di nullità in caso di esito negativo delle verifiche sull'autocertificazione.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**Testo del regolamento**

3. Per gli affidamenti di cui al presente Regolamento il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici.

**Art. 18 - Garanzie e assicurazioni.**

1. Di norma si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria.
2. A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, l'Impresa può richiedere all'affidatario di presentare garanzia fidejussoria nella misura del 5% dell'importo contrattuale.
3. L'impresa può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

**Art. 19 - Atto di affidamento.**

1. L'affidamento è disposto, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità.
2. La determina o atto equivalente deve contenere, tra l'altro: l'oggetto e le motivazioni dell'affidamento, l'indicazione della procedura seguita, i soggetti interpellati, le offerte ricevute, e i criteri che hanno portato alla individuazione dell'affidatario. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura o di acquisti in ogni caso inferiori ad €. 500,00.
3. La stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
4. Alle procedure di cui al presente Regolamento, inferiori alle soglie comunitarie, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 55 del nuovo codice.

**Art. 20 – Spese di cassa (spese economali).**

1. Per quanto attiene alla gestione e rendicontazione delle **spese di cassa**, ovvero quelle spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa, si rimanda alle previsioni di cui al precedente art. 13, p.to 3.1).

**Art. 21 - Procedure negoziate semplificate**

1. Per le procedure negoziate semplificate relative a forniture, servizi e lavori si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici.
2. Essendo TUA impresa pubblica operante nei settori speciali, con il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 50, comma 5, si dà atto che non ricorre per TUA S.p.A. l'obbligo di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 riservato ai settori ordinari, ivi incluso l'appaltatore uscente.

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

**TITOLO VI**  
**PROCEDURE RELATIVE A SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E FINO  
ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

**Sezione I**

***procedure negoziate semplificate, procedure sub-europee, procedure ordinarie lavori***

**Testo del regolamento**

**Art. 22 – procedure sub-europee di importo superiore ad €. 140.000 per servizi e forniture e ad €. 150.000 per lavori fino a soglia europea**

1. Si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) del codice con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

*Testo del regolamento*

elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

2.Essendo TUA impresa pubblica operante nei settori speciali, con il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 50, comma 5, si dà atto che non ricorre per TUA S.p.A. l'obbligo di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 riservato ai settori ordinari, ivi incluso l'appaltatore uscente.

**Art. 23 - Procedure ordinarie lavori.**

Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alla soglia europea, l'Impresa ricorre alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti.

**Art. 24 - Elenco fornitori**

1. L'impresa può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dagli elenchi appositamente costituiti nell'ambito **dell'Albo fornitori** pubblicato sulla piattaforma telematica <https://tuabruzzo.acquistitelematici.it>.

2.Il relativo Regolamento Albi è pubblicato sul medesimo link <https://tuabruzzo.acquistitelematici.it>.

L'Elenco dei fornitori dell'Impresa è un archivio nel quale, per tipologia di lavori, beni e servizi, sono classificati operatori economici, da interpellare per la partecipazione agli affidamenti di cui al presente regolamento, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, idonei a rivestire il ruolo di potenziali contraenti dell'Impresa.

L'articolazione della tipologia dei lavori, beni e servizi viene istituita dall'Impresa sulla base dei propri fabbisogni aziendali ed è costituita da categorie merceologiche per le quali gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di inserimento.

L'istituzione dell'Elenco dei fornitori non rappresenta né avvio di procedure di affidamento di contratti pubblici né impedisce all'Impresa di ricorrere alle procedure ordinarie.

Le comunicazioni tra operatore economico richiedente e Impresa attinenti alla domanda di inserimento e/o alle ulteriori, eventuali, decisioni incidenti sulla posizione dell'operatore economico all'interno dell'Elenco avvengono secondo le procedure interne all'Impresa, nel rispetto delle forme e delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

*Testo del regolamento*

**Art. 25 - Indagini di mercato.**

1. L'impresa acquisisce informazioni, dati, documenti volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alla procedura.
2. Le indagini di mercato avvengono attraverso:
  - a) pubblicazione sul proprio sito web dell'avviso contenente le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza;
  - b) consultazione di possibili fornitori individuati tramite albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, internet, pagine gialle, etc... formalizzandone i risultati; la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica.
3. Per le procedure di cui all'art. 21 l'indagine di mercato avviene secondo quanto previsto dal comma precedente lett. a).

**Art. 26 - Inviti a presentare offerta**

1. L'impresa invita gli operatori economici individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli a presentare offerta tramite piattaforma digitale per gare telematiche.
2. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (di norma, salvo diverse decisioni al riguardo nei limiti di legge previsti, è richiesto un fatturato pari a 1.5 volte l'importo a base d'asta negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando/lettera di invito) o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione, che devono essere riportati nei capitolati;
  - f) la misura delle penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del RP-FP / RP-FA / RP-FE
  - j) la volontà o meno di avvalersi della facoltà di valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta, con determinazione della soglia di anomalia nelle modalità indicate in via di autodeterminazione in sede di gara, trattandosi di importo a base d'asta inferiore alla soglia comunitaria indetta da stazione appaltante rientrante nei settori speciali, e non

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

*Testo del regolamento*

ricorrendo pertanto per la stessa stazione appaltante l'obbligo del rispetto dell'art. 54 del codice: resta pertanto nella facoltà della stessa stazione appaltante di procedere alla eventuale valutazione di anomalia dell'offerta a sua discrezione.

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

3. L'invito contiene, altresì, ai sensi dell'art. 41 del Codice dei Contratti Pubblici l'indicazione dei costi stimati della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

*Sezione II  
Pubblicità*

*Testo del regolamento*

**Art. 27 - Forme di pubblicità**

1. Tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul sito web dell'Impresa, nella sezione "Società Trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 nel rispetto delle indicazioni di ANAC per i settori speciali così come stabilito nella Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 e nelle successive disposizioni emanate dalla stessa ANAC,
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. L'elenco dei soggetti invitati non può essere reso noto prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. Per le procedure di importo superiore ai 40.000 euro, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione dell'eventuale commissione giudicatrice.

*Sezione III  
Partecipazione*

*Testo del regolamento*

**Art. 28 - Requisiti, avvalimento e subappalto**

1. Il concorrente può partecipare alla procedura solo qualora in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché di carattere tecnico/economico richiesti nell'invito a presentare l'offerta.
2. Il requisito di idoneità professionale può essere dimostrato attraverso attestazione dell'iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di scelta dell'affidatario del servizio o della fornitura i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94, 95 e 98 del D.lgs. 36/2023. Inoltre, non è ammessa la partecipazione di soggetti che non posseggono i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell'invito a presentare offerta, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto della procedura.
4. Per forniture e servizi i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale vengono individuati in conformità a quanto indicato all'art. 100 del Codice dei contratti pubblici.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***Testo del regolamento***

5. Per i lavori i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale possono essere dimostrati anche attraverso l'attestazione SOA di cui all'art. 100 del Codice dei contratti pubblici.
6. L'operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti in conformità a quanto previsto all'art. 104 del Codice dei contratti pubblici.
7. Per gli affidamenti di cui al presente Titolo, il subappalto è disciplinato in conformità a quanto previsto all'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici.
8. Il possesso dei requisiti generali e speciali deve essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante compilazione del DGUE – Documento di gara unico europeo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di affidamento diretto il possesso dei requisiti può essere attestato dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b) di importo inferiore ad euro 40.000,00 l'Impresa verifica a campione, ai sensi dell'art. 52, co.1 del Codice, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti all'Appaltatore. Per i soli contratti oggetto di verifica a campione si procederà altresì alla verifica della dichiarazione - di cui al comma 3 lett. c), n. 2 - degli eventuali subappaltatori.

Per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono possedere i requisiti indicati all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice (ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010), ovvero:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, il comma 2 dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice specifica invece che non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti.

**Art. 28 bis Subappalto**

- . In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del Codice.
- **2.** Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Impresa, nei tempi indicati all'art. 119, co. 16, del Codice.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

*Testo del regolamento*

- **3.** L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
  - a) che il subappaltatore posseda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
  - b) che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare;
  - c) che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore trasmetta:
    - 1. il contratto di appalto all'Impresa, in originale o in copia autentica che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
    - 2. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso da parte del/i subappaltatore/i degli eventuali requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
    - 3. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio.
  - d) che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- **4.** In assenza della documentazione antimafia e/o in assenza delle verifiche sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice entro il termine massimo previsto all'art. 119, co. 16 del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
- **5.** [Eventuale] Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lett. a) e b) di importo inferiore ad Euro 40.000,00 l'Impresa verifica a campione, ai sensi dell'art. 52, co.1 del Codice, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti all'Appaltatore. Per i soli contratti oggetto di verifica a campione si procederà altresì alla verifica della dichiarazione - di cui al comma 3 lett. c), n. 2 - degli eventuali subappaltatori.
- **6.** Nei casi in cui l'Impresa rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
- **7.** Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.
- **8.** L'Impresa ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall'appaltatore. Si prescinde

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***Testo del regolamento***

da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

- **9.** Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali l'Impresa ne ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza all'Impresa; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di consentire all'Impresa lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi o di diniego.
- **10.** È fatto obbligo per l'appaltatore comunicare - prima dell'inizio della prestazione - per tutti i subaffidamenti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:
  - a) Il nome del subaffidatario;
  - b) l'importo del subaffidamento;
  - c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato;
  - d) estremi del conto corrente bancario o postale di ciascun subaffidatario e i dati identificativi delle persone delegate a operare sul conto stesso.
- **11.** È fatto obbligo per l'appaltatore trasmettere all'Impresa, prima che gli stessi abbiano avvio, copia di tutti i contratti stipulati con i subcontraenti. Tali contratti dovranno riportare, pena divieto assoluto di esecuzione della prestazione e sospensione dei pagamenti, la clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
- **12.** L'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subaffidamento è subordinato ad una presa d'atto dell'Impresa.
- **13.** L'operatore economico individuato come subappaltatore o subaffidatario che effettivamente andrà a svolgere una prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, co. 53 della Legge 190/2012 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alla *white list* della prefettura; l'Impresa è sempre obbligata ad accertare che il subappaltatore/subaffidatario risulti iscritto o la cui pratica sia in istruttoria.

***Sezione IV  
Selezione delle offerte***

***Testo del regolamento***

**Art. 29 - Criteri di aggiudicazione**

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**Testo del regolamento**

1. L'impresa, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'affidamento dei contratti di cui al presente Titolo preferenzialmente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo il ricorso al criterio del minor prezzo nei casi di cui al successivo comma 4.
2. Nel caso di affidamento attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si fa riferimento alle previsioni al riguardo dell'art. 108 del codice.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - a) i contratti relativi ai servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
  - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
  - a) per servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 40.000 euro.
  - b) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, a condizione che la rispondenza ai requisiti di qualità sia garantita dalla presenza di un progetto esecutivo e che l'Impresa applichi l'esclusione automatica delle offerte anomale;
  - c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
  - d) per i servizi e le forniture di cui al presente Regolamento, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
6. Il criterio di aggiudicazione adottato deve essere esplicitamente indicato nell'invito a presentare offerta o nel bando. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara elencano gli elementi di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-elementi e sub-pesi o sub-punteggi. Gli elementi/sub elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

**Art. 30 - Anomalia dell'offerta**

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta dell'Impresa, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. L'Impresa può, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3. In presenza di offerte sospette di anomalia, dopo l'esperienza della gara si sottopone a verifica di congruità la prima migliore offerta, e, se ritenuta anomala, si procede in successione con le altre, fino alla individuazione dell'offerta non anomala. Nel procedimento di verifica dell'anomalia l'Impresa si conforma a quanto indicato all'art. 54 del Codice dei contratti pubblici, se e in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell'art. 54 del Codice dei contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l'Impresa **può** prevedere nel bando/lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale indicando il criterio tra quelli previsti dallo stesso codice. Tuttavia trattandosi di affidamenti di importo a base d'asta inferiore alla soglia comunitaria con gare indette da stazione appaltante rientrante nei settori speciali, non

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***Testo del regolamento***

ricorre per la stessa stazione appaltante l'obbligo del rispetto dell'art. 54 del codice: resta pertanto nella facoltà della stessa stazione appaltante di procedere alla eventuale valutazione di anomalia dell'offerta a sua discrezione.

5. Nell'offerta economica, l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L'Impresa prima dell'aggiudicazione verifica che i costi della manodopera indicati in offerta siano conformi a quanto previsto all'articolo 41 del Codice dei Contratti Pubblici.
7. L'impresa valuta, altresì, l'opportunità di richiedere che i concorrenti, a corredo dell'offerta, presentino un idoneo documento giustificativo del prezzo offerto anche ai fini della verifica di quanto indicato al comma 6.

**Art. 31 Soccorso istruttorio**

- **1.** Nella fase di valutazione della documentazione amministrativa, ove si riscontrassero incompletezze o carenze di tipo formale, l'Impresa ricorrerà all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.
- **2.** Resta salva la possibilità per l'Impresa di richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e su ogni loro allegato, purché finalizzati esclusivamente a consentire di ricercare l'effettiva volontà dell'operatore economico, superando eventuali ambiguità, fermo il divieto di modifica e integrazione del contenuto dell'offerta.

**Art. 32 - Garanzia a corredo dell'offerta**

1. La cauzione provvisoria:
  - a) può essere richiesta dall'Impresa con le modalità previste nell'invito a presentare offerta, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per lavori e €. 140.000,00 per F e S, con indicazione della relativa motivazione;
  - b) può essere richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro, con indicazione della relativa motivazione;
  - c) di norma trattandosi di affidamenti con o senza gara di importo inferiore alla soglia comunitaria rientrati nei settori speciali la garanzia provvisoria **non** è richiesta.
2. La cauzione, qualora richiesta, di importo pari al 2% del valore del prezzo posto a base di gara, possa essere costituita mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo le modalità e le condizioni di cui agli art. 53 e 196 del Codice dei contratti pubblici;
3. L'importo della garanzia è ridotto secondo le previsioni di cui agli articoli succitati.
4. La garanzia è svincolata contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace.

**Art. 33 - Commissione di gara – Verifica della migliore offerta – seduta pubblica  
Gare con aggiudicazione al prezzo più basso**

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***Testo del regolamento***

1. Nelle procedure di importo inferiore a 40.000 euro, le offerte vengono vagliate direttamente da apposito Seggio di Gara composto da tre componenti (due testimoni) e presieduto dal Responsabile dell'Affidamento.

2. Nelle procedure di importo pari o superiore a 40.000 euro, le offerte vengono vagliate direttamente da apposito Seggio di Gara composto da tre componenti (due testimoni) presieduto dal Responsabile dell'Affidamento, che procede, in seduta aperta al pubblico, alla verifica dei documenti di ammissione e all'apertura delle offerte economiche.

**Gare con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa**

3. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata in seduta riservata a una commissione giudicatrice, composta da 3 esperti scelti all'interno dell'Impresa nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La nomina è effettuata a cura del Direttore Generale o del Presidente del C.d.A. In ogni caso la commissione giudicatrice sarà coadiuvata dalla presenza in qualità di segretario di un addetto dell'Unità Acquisti e Appalti. Tutte le operazioni di gara diverse da quella di esame tecnico delle offerte sono effettuate dal Seggio di gara presieduto dal Responsabile del procedimento dell'Affidamento.

**Per entrambi i criteri**

4. Al termine delle operazioni di gara, il responsabile dell'affidamento/seggio di gara individua la migliore offerta secondo il criterio di aggiudicazione definito. Tutte le operazioni di gara sono oggetto di apposita verbalizzazione e sono trasmesse al soggetto preposto, secondo le deleghe aziendali, all'aggiudicazione.

***Sezione V  
Aggiudicazione***

***Testo del regolamento***

**Art. 34 - Verifica dei requisiti aggiudicatario**

1. L'aggiudicazione avviene previa verifica, in capo al miglior offerente, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e di quelli di idoneità professionale economico e tecnico richiesti.

2. L'Impresa verifica i seguenti requisiti generali:

a) regolarità contributiva mediante DURC;

b) regolarità tributaria mediante richiesta alla competente Agenzia dell'entrate quando previsto;

c) assenza di condanne penali di cui all'art. 94 del CdC mediante richiesta del casellario giudiziale al Tribunale del luogo di residenza della persona fisica da controllare (art. 94).

d) per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro, comunicazione antimafia verificata mediante la banca dati nazionale antimafia (DBNA).

e) iscrizione alla CCIAA o altri Albi/Elenchi, mediante appositi collegamenti telematici o richieste dirette all'Ente competente

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**Testo del regolamento**

- f) casellario ANAC;  
g) anagrafe sanzioni amministrative presso il Tribunale da reato.  
3. I requisiti di carattere economico-finanziario vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: bilanci, dichiarazioni IVA, ecc...  
4. I requisiti di carattere tecnico professionale vengono verificati, a seconda di quanto richiesto per la partecipazione alla procedura, mediante: lettere di referenza, contratti, fatture, attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente, ecc...  
5. Per i lavori, ove richiesta, verifica del possesso di valida attestazione SOA.  
6. La verifica dei requisiti generali è effettuata ed attestata dal Responsabile dell’Affidamento; la verifica dei requisiti speciali è effettuata ed attestata dal Responsabile dell’Affidamento, con il supporto

**Art. 35 - Aggiudicazione**

1. L’aggiudicazione è disposta, mediante determina o atto equivalente, dal soggetto che, secondo il sistema di deleghe aziendali, ne ha il potere e la responsabilità. L’aggiudicazione delle procedure è di competenza del Dirigente Acquisti e Appalti in qualità di Responsabile del procedimento della fase di affidamento. La firma dell’atto di affidamento (ordine o contratto) è di competenza del Direttore Generale per importi inferiori ad €. 40.000,00 e del Presidente del C.d.A. per importi superiori ad €. 40.000,00, del Direttore Acquisti e Appalti per importi pari o inferiori ad €. 10.000,00.  
2. L’aggiudicazione della gara è attestata da apposita determina, a cui sono allegati tutti i verbali di gara, da cui risulta, tra l’altro: l’oggetto e le motivazioni dell’affidamento, l’indicazione della procedura seguita, i soggetti invitati, le offerte ricevute, i criteri che hanno portato alla individuazione dell’affidatario, l’importo di aggiudicazione e l’esito dei controlli eseguiti.

**Art. 36 - Stipula del contratto**

1. Per le procedure tutte di cui al presente regolamento, di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 55 del codice.  
2. I contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro possono essere stipulati anche nelle more dell’esito della verifica antimafia, previo inserimento nel contratto di clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo dell’accertamento.  
2. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:  
- scrittura privata;  
- corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;  
- in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

*Testo del regolamento*

**Art. 36 bis termini**

- 1. In relazione al termine di conclusione degli affidamenti, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17 e nell'Allegato I.3 del Codice.
- 2. Le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando si concludono entro i seguenti termini massimi a seconda al criterio di scelta individuato:
  - a) nel caso in cui si ricorra al criterio di OEPV, entro 4 mesi;
  - b) nel caso in cui si ricorra al criterio del minor prezzo, entro 3 mesi.
- 3. I termini decorrono dalla pubblicazione del primo atto di affidamento fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
- 4. Ove l'Impresa debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
- 5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi
  
- 6. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di ulteriori tre mesi.
- 7. In caso di affidamento diretto, il contratto è concluso nel rispetto dei principi generali e comunque entro un termine ragionevole, al fine di soddisfare l'esigenza di massima tempestività.

**TITOLO VII**  
**NORME CONTRATTUALI**

*Testo del regolamento*

**Art. 37 - Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)**

1. L'Impresa, per contratti stipulati a seguito delle procedure di importo superiore ai 40.000 euro, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 53 e 117 del codice
2. L'importo della garanzia è ridotto secondo le previsioni di cui all'art. 53 e 117 del codice.
3. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

***Testo del regolamento***

la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.

4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:

- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
- per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione;
- per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell'Impresa.

5. L'Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

**Art. 38 - Assicurazioni**

1. L'Impresa, in relazione alla particolare natura di alcuni dei contratti, può richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza deve anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**Art. 39 - Penali per inadempienze**

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l'Impresa nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento.
2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'Impresa a condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di gara, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
3. La penalità può essere applicata all'Appaltatore, a seguito di contestazione e contestuale assegnazione di un congruo temine per eventuali controdeduzioni a cura del Responsabile dell'esecuzione.
4. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l'Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
5. Non si dà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'Appaltatore, che siano

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati dall'Impresa.

**Art. 40 Modifiche al contratto**

- 1. Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera sono possibili unicamente durante il periodo di efficacia del contratto nei casi e modalità previsti all'art. 120 del Codice.
- 2. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'Impresa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3. Le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice devono essere previste nei documenti di affidamento in clausole chiare, precise e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura, le condizioni di attuazione.
- 4. Le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice possono essere attuate a ricorre delle specifiche condizione previste dal Codice e debitamente motivate.
- 3. I contratti possono essere parimenti modificati se il valore della modifica è al di sotto dei valori previsti all'art. 120, co. 3, del Codice.
- 6. Ove i documenti dell'affidamento lo prevedano, il contraente è tenuto ad assicurare la proroga nei termini già stabiliti nel contratto.
- 7. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione dell'affidamento del contratto, l'Impresa può prorogare il contratto con il contraente uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'affidamento, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
- 8. Le modifiche contrattuali previste nei documenti dell'affidamento comportano l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno alla relativa esecuzione secondo le condizioni previste nel contratto.
- 9. Tra le modifiche contrattuali, l'Impresa può individuare una nozione specifica di variante in corso d'opera, in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.
- 10. Ogni modifica contrattuale o variante in corso d'opera deve essere preventivamente autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento interno dell'Impresa.
- 11. Per le modifiche del contratto di cui all'art. 120, co. 1, lett. b) e c) deve essere pubblicato in ambito nazionale un avviso a cura dell'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, co. 14, del Codice.
- 12. Si osservano in relazione alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC a cura del RUP, individuati dall' art. 5, comma 11 dell'allegato II.14.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

## **TITOLO VIII**

### **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

#### **Testo del regolamento**

##### **Art. 41 - Consegna**

1. La merce pervenuta s'intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
3. Salva diversa pattuizione tra le parti, i termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento; *si intende escluso dal computo il mese di agosto*. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d'invito o nell'ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all'Impresa il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. Il fornitore che, per cause di forza maggiore o per cause allo stesso non imputabili, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all'Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l'Impresa può concedere la proroga richiesta.

##### **Art. 42 - Collaudo e verifica di conformità.**

1. Il contratto è soggetto a collaudo, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione o affidamento.
2. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
4. Per i lavori, il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Impresa prima che il certificato di collaudo assuma carattere

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

definitivo.

**TITOLO IX  
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

**TITOLO X  
PAGAMENTI**

**Testo del regolamento**

**Art. 43 - Pagamenti**

1. L'Impresa corrisponde all'Appaltatore il corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i contratti con importo non superiore a euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, sarà emesso, di norma, un solo certificato di pagamento.
4. Per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro l'Impresa (qualora a totale partecipazione pubblica) è tenuta ad effettuare preventivamente la verifica di cui all'art 48-bis del dpr 602/1973.
5. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d'avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell'esecuzione del contratto il quale, entro 30 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d'avanzamento, redige il certificato di pagamento. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell'esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un'unica soluzione dopo l'approvazione del collaudo provvisorio. L'ultima rata ovvero una quota dell'unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all'Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
6. Negli appalti di forniture e servizi, di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture ed applicando le detrazioni di legge alla consegna del materiale, ovvero all'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione.
7. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell'Impresa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 44 - Interessi**

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, vengono corrisposti interessi secondo le norme di legge in vigore o quanto diversamente disciplinato nel

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

contratto.

**Art. 44 bis Revisione prezzi**

- 1. Nei documenti con i quali si avviano gli acquisti (lettera di incarico per l'affidamento diretto; richiesta di offerta per le procedure negoziate e relativi contratti) devono essere inserite clausole di revisione dei prezzi in conformità a quanto dispone l'art. 60 del Codice. Tali clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto.
- 2. [Eventuale] In conformità all'art. 60 del Codice, i predetti documenti indicano:
  - a) che l'aggiornamento dei prezzi si attua quando, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano "particolari condizioni di natura oggettiva" con una variazione (in aumento o in diminuzione) del costo del servizio o dei beni oggetto di acquisto superiore al 5% dell'importo complessivo. In questo caso i prezzi sono aggiornati nella misura del 80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
  - b) l'indice (o la combinazione di indici) tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice che si intende applicare ai fini della revisione.

**TITOLO XI**

**CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI**

*Testo del regolamento*

**Art. 45 - Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario**

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali contestazioni al responsabile dell'esecuzione, mediante l'invio, entro 15 giorni dal verificarsi delle cause che originano le contestazioni, di lettera raccomandata A/R o PEC.
2. L'Appaltatore deve indicare nella comunicazione in maniera analitica l'oggetto della contestazione, l'entità e le corrispondenti motivazioni.
4. Le contestazioni proposte dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono inefficaci e improduttive di effetti nei confronti dell'Impresa.
5. Al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 210 e 211 del Codice dei contratti pubblici.

**Art. 46 - Foro competente**

1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello della sede dell'Impresa.

**Art. 47 - Norme finali ed entrata in vigore**

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/ 2016, l'Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/ 2016. Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro-tempore.

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

2. L'Impresa deve indicare nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore derivanti dal presente Regolamento.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
5. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito web dell'Impresa .



**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**ESTRATTO TABELLA POTERI DI SPESA E DI FIRMA**

Riferimento art. 13 Regolamento TUA S.p.A. sottosoglia

Oggetto e importo della spesa	Delega alla firma
L S F di importo inferiore o pari a €. 10.000,00	- Firma Direttore Acquisti e Appalti
L S F di importo superiore a €. 10.000,00 e fino ad €. 140.000,00	- Firma Presidente e DG
L S F di importo superiore ad €. 140.000,00	- Firma ordine/contratto PRES con previa delibera CdA
- Acquisti su piazza in convenzione o non max giorno €. 200,00 max mese €. 2.000,00 MAX/anno €. 10.000,00 con rendicontazione mensile al RPA-DAA	- Ordine a firma Capo Unità Produttiva o Responsabile di Direzione
- Spese per cassa economato max cad/spesa €. 4.999,00 per spese non in convenzione su piazza	Responsabile Generale del Fondo Dirigente Direzione AF Responsabile del fondo per la sede = Capo Unità produttiva
- Spese individuate da art. 13, p.to 3, lett. f) (es. convegni, seminari, sponsorizzazioni, rappresentanza, imposte e tasse, multe, etc)	-Firma DG
- Spese urgenti ed indifferibili per manutenzione mezzi immobili e sicurezza ex art. 81 pari o maggiore €. 40.000,00	- Firma PRES

**Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.**

**TABELLA RIASSUNTIVA NOMINA e COMPOSIZIONE COMMISSIONI**

Riferimento art. 33 Regolamento TUA S.p.A. sottosoglia

1	OEV qualsiasi importo LSF	<ul style="list-style-type: none"><li>- Esame documentazione amministrativa e offerte economiche di norma RPA-DAA con due persone a sua scelta</li><li>- Esame offerte tecniche e punteggi nomina tre soggetti a cura PRES o DG</li><li>- per anomalia e congruità stessa commissione tecnica</li></ul>
2	Prezzo più basso base d'asta LSF	<ul style="list-style-type: none"><li>- di norma RPA-DAA con due testimoni a sua scelta</li><li>- valutazione anomalia e congruità a cura RPA-DAA</li></ul>